# REGOLAMENTO (CEE) N. 2426/86 DELLA COMMISSIONE

**del 29 luglio 1986**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 771/74 relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/84 (4), l'aiuto per il lino tessile e la canapa, previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, viene concesso su domanda dell'interessato, presentata entro una data limite, in condizioni tali da garantire ai beneficiari parità di trattamento ; che, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione, del 29 marzo 1974 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1479/86 (6), lo Stato membro interessato deve fissare come data limite una data che non oltrepassi il 31 ottobre per il lino e il 15 dicembre per la canapa ;

considerando che la perdita totale dell'aiuto qualora gli interessati non presentino la relativa domanda entro il termine prescritto costituisce una sanzione eccessivamente severa ; che è quindi opportuno attenuare questa sanzione, prevedendo una penale proporzionata al ritardo ; che, per garantire parità di trattamento a tutti i beneficiari dell'aiuto, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità, occorre fissare una data limite applicabile in tutti gli Stati membri ; che, ai fini di un corretto funzionamento del regime di aiuto, la data limite per la presentazione delle domande di aiuto deve essere fissata al 30 novembre per il lino e al 31 dicembre per la canapa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 771/74, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. I produttori di lino tessile o di canapa presentano ogni anno domanda di aiuto entro e non oltre il 30 novembre per il lino e il 31 dicembre per la canapa.

Tuttavia, salvo caso di forza maggiore, se la domanda è presentata :

— entro la fine del mese successivo a quello indicato al comma precedente, viene concesso il 66 % dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 ;

— entro la fine del secondo mese successivo a quello sopra citato, viene concesso il 33 % dell'aiuto medesimo ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna 1986/1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1986.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.
(4) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 6.
(5) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.
(6) GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 9.